

Prot. Rec. 2011/01275

allegato



PROVINCIA DI UDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

adottata nella seduta del giorno


29 GIUGNO 2011

sotto la Presidenza del Sig. QUAI p.i. Marco, con l'assistenza del Segretario Generale NEN dott. Stefano, e con l'intervento dei seguenti Consiglieri Provinciali:

1) ANTONELLI Renato	Pres.	17) MOSCHIONI Daniele	Pres.
2) BASSI p.a. Sandro	Pres.	18) PERESSON Massimo	Pres.
3) BURTULO prof. Maria Letizia	Ass.	19) PIASENTE Matteo	Pres.
4) CARLANTONI dott. Renato	Pres.	20) PIUZZI Adriano	Pres.
5) DELLA PIETRA rag. Stefano	Ass.	21) POLESELLO arch. G. Battista	Pres.
6) FONTANINI on. Pietro	Pres.	22) QUAI p.i. Marco	Pres.
7) GALETTI Silvano	Pres.	23) SCARABELLI geom. Arnaldo	Pres.
8) GERUSSI arch. Maurizio	Pres.	24) SCHIRATTI prof. Paola	Ass.
9) GOVETTO prof. Beppino	Pres.	25) SHAURLI dott. Cristiano	Pres.
10) LERUSSI Andrea Simone	Pres.	26) STECCATI Mauro	Pres.
11) LIZZI rag. Elena	Pres.	27) TAVERNA Ermilio	Pres.
12) MACORIG dott. Daniele	Pres.	28) TEGHIL geom. Stefano	Pres.
13) MARCHETTI dott. Fabio	Pres.	29) TRAVAN avv. Diego	Ass.
14) MARCUZZO p.i. Luca	Pres.	30) VERONA geom. Massimiliano	Pres.
15) MARTINES dott. Francesco	Pres.	31) VUERLI Maurizio	Pres.
16) MILESI dott. Massimo	Pres.		

N° 17 d'ordine

OGGETTO: N° 9 Approvazione modifica allo "Statuto" della Società «UCIT S.r.l.».


PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Pagina 1 di 5


SECRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- con delibera consiliare n°8 del 30 gennaio 2006 l'Amministrazione Provinciale di Udine ha deciso di svolgere l'attività di controllo degli impianti termici prevista dalla Legge n° 10/1991 secondo il modello organizzativo definito *"in house providing"*;
- con atto notarile Rep. 70692 - Racc. 27115 in data 24 marzo 2006 è stata pertanto costituita, con il Comune di Udine, apposita società di capitali, denominata «UCIT S.r.l.» con partecipazione al capitale sociale del 77,78% dell'Amministrazione Provinciale di Udine e del 22,22% del Comune di Udine;

Richiamata la sentenza n° 33046/10 dd. 27/10/2010 del T.A.R. Lazio - Sez. II quater, la quale ha chiarito che: *"La vigente normativa in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici obbliga i Comuni (con più di quarantamila abitanti) e le Province (per Comuni con meno abitanti) ad effettuare i controlli necessari e verificare con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione "anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti". L'attività... non consiste in una prestazione resa "a favore" della collettività locale o di singoli utenti interessi sociali che l'ente locale s'è assunto per realizzare fini di promozione dello sviluppo economico e civile (cd. funzione di promozione), ma consiste piuttosto in una tipica funzione pubblica (cd. funzione di ordine) - esercitabile dagli enti locali direttamente o mediante organismi esterni dotati di specifiche competenze tecniche, ma mantenendone comunque la titolarità - che consiste nell'esercizio di un'attività di controllo e vigilanza su beni appartenenti a privati - che sono tenuti, in quanto conduttori di impianti potenzialmente pericolosi per l'ambiente, a subirli - al fine di verificare, nel superiore interesse pubblico alla salubrità dell'aria ed alla sicurezza ambientale, che questi rispettino gli standard previsti dalla legge a tutela della salute pubblica ed all'ambiente"*;

Richiamata la deliberazione n° 77 d'ordine dd. 20/12/2010 con la quale il Consiglio Provinciale - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27 della Legge 24/12/2007 n° 244, c.d. "Legge Finanziaria 2008" - ha provveduto alla riconoscenza e all'autorizzazione del mantenimento e dismissione delle partecipazioni societarie della Provincia di Udine, stabilendo di mantenere la partecipazione nella Società «UCIT S.r.l.» ed inquadrandola la stessa quale società strumentale dell'Ente;

Considerato quindi che, in quanto "società strumentale", la fattispecie in esame è disciplinata dalle norme contenute nell'articolo 13 del D.L. n° 223/2006, che testualmente recita:

*Il PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO*

2

“1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale... (omissis);

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.”

Rilevato che la Società «UCIT S.r.l.» opera nei limiti dettati dalla disciplina di cui all’articolo 13 del D.L. n° 223/2006, in quanto:

- è stata costituita ed è partecipata da Enti Locali;
- non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati;
- non partecipa ad altre Società o Enti;
- svolge un’attività a favore degli Enti Locali soci.

Considerato che lo “Statuto” della Società «UCIT S.r.l.» presenta alcune norme che devono essere modificate ed adeguate a seguito dell’evoluzione della normativa in materia.

Ritenuto pertanto di procedere a modificare lo “Statuto societario” di «UCIT S.r.l.» come indicato in [Allegato A] che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale si riporta il testo vigente alla data odierna e il nuovo testo proposto, ove le parti modificate sono evidenziate in grigio;

Considerato che il presente atto non comporta assunzione di impegni di spesa o diminuzione di entrate;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde consentire alla Società l’approvazione del “nuovo Statuto” in tempi rapidi;

Atteso che il contenuto della presente è stata approvata con modifiche dalla Giunta Provinciale nella seduta del 02/05/2011 con direttiva n° 26-2011 di Reg. e che poi è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare Permanente “Bilancio - Enti ed Organismi partecipati” nella seduta del 27/06/2011;

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo 49 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Dato atto della discussione registrata e agli atti, che qui si intende integralmente richiamata - durante la quale sono intervenuti l'assessore Virgili ed i Consiglieri Antonelli, Martines, Polesello e Gerussi - conclusasi con la replica dell'assessore Teghil;



Accertata l'uscita dall'aula dei Consiglieri Carlantoni, Martines e Gerussi (24 presenti);

A voti palesi - resi per alzata di mano - n° 23 favorevoli e n° 1 astenuto (Polesello),

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche dello "Statuto" della Società «UCIT S.r.l.» così come indicate in [Allegato A] che rappresenta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare sin d'ora eventuali integrazioni e/o modifiche non sostanziali al succitato testo statutario;
- 4) di dare atto che il presente atto non comporterà impegni di spesa o diminuzione di entrate;
- 5) di diffondere questo provvedimento tramite il sito internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti".

Infine, per quanto concerne l'immediata eseguibilità, a voti palesi - resi per alzata di mano - n° 23 favorevoli e n° 1 astenuto (Polesello),

DELIBERA

di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, la presente delibera immediatamente eseguibile.

ISTRUTTORE:

dott. Eugenio Busolini

PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):

avv. Valter Colussa

[Handwritten signature]
PRESIDENTE
DEI CONSIGLIERI

3
DELIBERAZIONE CONSILIARE n° 17 del 29 GIUGNO 2011



IL PRESIDENTE

(p.i. Marco QUAI)

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Stefano NEN)

[Handwritten signature]